

CONVENZIONE TRA

CITTÀ METROPOLITANA di Milano, con sede in Milano, e i Comuni aderenti ad Afol Metropolitana a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale

PREMESSO

- che in data 14 gennaio 2015 è stata costituita l'Azienda Speciale Consortile AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO in breve AFOL METROPOLITANA, ai sensi degli artt. 31 e 114 D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito "TUEL"), tramite fusione per unione tra AFOL Milano e AFOL Nord Ovest;
- che i Comuni Soci delle preesistenti AFOL territoriali hanno manifestato, in sede di Consiglio Comunale, la volontà di aderire all'Azienda speciale consortile AFOL Metropolitana, per il conseguimento di imprescindibili obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento dei servizi;
- che tali obiettivi sono conseguiti attraverso l'accorpamento in un'unica Agenzia Metropolitana con la partecipazione del Comune capoluogo, così che l'integrazione e il coordinamento dei servizi e lo sfruttamento sinergico delle risorse facenti capo alle attuali entità possa consentire anche una riduzione dei costi e una maggiore efficienza nella produzione dei servizi medesimi e benefici della collettività; - che con l'incorporazione in AFOL metropolitana di Euro lavoro scarl - Afolovest giunge a compimento il processo di costituzione di un'unica agenzia metropolitana per i servizi al lavoro, l'orientamento e la formazione; - che le successive adesioni dei Comuni del territorio della Città metropolitana di Milano decorreranno a far data dall'approvazione del loro ingresso in seno all'Assemblea dei Soci alle condizioni di cui allo Statuto e così come determinate dalla presente convenzione stipulata fra gli enti consorziati.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione

Con la presente Convenzione, mediante la fusione per incorporazione – secondo le disposizioni, per quanto compatibili, degli art. 2501 e seguenti del Codice Civile – di:

- Società Consortile Euro lavoro iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA al n. mi 1668974 con
- Azienda Speciale Consortile AFOL Metropolitana iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. REA n. MI 2056763

AFOL Metropolitana subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali ed assume i diritti e gli obblighi in precedenza facenti capo ad Euro lavoro partecipante alla fusione per incorporazione, rappresentando il nuovo centro di imputazione e legittimazione dei rapporti giuridici.

Art. 2 – Scopo e finalità

L'Agenzia ha come scopo la promozione del diritto al lavoro quale servizio sociale rivolto alle persone, alle imprese ed alla collettività tramite attività di formazione e di orientamento al fine di contrastare il rischio di esclusione sociale e di povertà promuovendo interventi per la piena integrazione dei cittadini nel contesto sociale ed economico del proprio territorio. Tale finalità è conseguita principalmente attraverso l'erogazione di interventi di natura educativa, formativa e culturale volti alla crescita del capitale umano e funzionali all'inserimento ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita, assicurando la realizzazione di servizi di:

- **Politica attiva del lavoro e di contrasto del rischio di disoccupazione di lunga durata** che, sulla base della gestione delle funzioni amministrative pubbliche contemplate dalla legislazione nazionale e regionale in materia di mercato del lavoro, affidate ai Centri per l'Impiego, assicurino alle persone l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, percorsi per la ricollocazione di lavoratori espulsi dal mercato e attività rivolte in

particolare ai lavoratori svantaggiati (Reg. CE 800/08) ed alle fasce deboli del mercato (L. 381/91);

- **Educazione e formazione professionale**, quali attività didattico/educative rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia e delle altre regioni comprendenti, l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione (L. 53/03) nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, all'orientamento, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, all'aggiornamento ed alla specializzazione professionale, all'autoimprenditorialità, alle diverse attività formative realizzate nell'ambito di percorsi integrati tra i sistemi della formazione, dell'istruzione e del lavoro;
- **Integrazione lavorativa dei disabili e dei soggetti deboli**: volti all'integrazione dei soggetti disabili e dei soggetti rientranti nelle fasce deboli del mercato (L. 381/91). La gestione di tali servizi è fortemente integrata ai servizi di educazione e formazione professionale indicati al punto precedente e attuabili nell'ambito delle competenze affidate ai Centri per l'Impiego (L. 68/00);
- **Natura territoriale**: afferenti l'attività educativa, sociale, lo sviluppo economico, imprenditoriale e strutturale del territorio rivolti alle persone, alle imprese e/o alla collettività.

Gli Enti consorziati potranno affidare all'Agenzia - mediante appositi contratti di servizio e nel rispetto della legge - la realizzazione di ulteriori e specifici servizi o attività rientranti negli scopi istituzionali dell'Agenzia.

Art. 3 – Durata

L'Agenzia ha la durata di 50 (cinquanta) anni, a decorrere dalla data di costituzione di AFOL METROPOLITANA. È facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata della Convenzione per un tempo da stabilirsi, previa adozione dei necessari atti deliberativi degli organi competenti, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza

Art. 4 - Quote di partecipazione e di contribuzione

Gli Enti consorziati contribuiscono alle spese generali dell'Agenzia con una quota annua per abitante, stabilita dall'Assemblea Consortile che, allo stato attuale, è fissata come segue:

- per i Comuni pari a euro 0,75 (zero e settantacinque) per abitante del proprio Comune, come risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre dell'anno precedente cui la contribuzione si riferisce;
- per il Comune di Milano pari a euro 0,50 (zero e cinquanta) per abitante come risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre dell'anno precedente cui la contribuzione si riferisce;
- per la Città Metropolitana pari a euro 0,50 (zero e cinquanta) per la somma degli abitanti dei Comuni consorziati. Con riferimento all'area Ovest, Città Metropolitana continuerà a garantire la medesima quota versata ad Euro lavoro nel corso del 2022 fino a quando la popolazione dei comuni consorziati nell'area Ovest non supererà la soglia dei 386.837 abitanti.

La quota di partecipazione al voto nell'Assemblea consortile spettante a ciascun ente consorziato è stabilita:

- per Città metropolitana nel 50% del totale;
- per tutti i Comuni nel 50% del totale, suddiviso tra ogni Comune in proporzione al numero di abitanti di ciascuno, come risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre dell'anno precedente;

Un prospetto delle quote di partecipazione e del relativo computo dei voti assegnati a ciascun rappresentante in Assemblea è comunicato agli Enti consorziati.

Art. 5 – Organi Consortili

Gli organi dell'Azienda Speciale consortile sono:

1. L'Assemblea consortile;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Il Direttore;
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Viene altresì costituito il Comitato Territoriale dell’Agenzia regolato dal successivo art. 10 della Convenzione. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione, la composizione, il funzionamento e le competenze degli Organi consortili sono disciplinati dallo Statuto dell’Agenzia

Art. 6 - Assemblea Consortile

L’Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato ciascuno con diritti proporzionati alla quota di partecipazione così come indicata dal precedente art. 4.

L’Assemblea consortile nomina al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia è composto da 5 (cinque) membri, nel rispetto in ogni caso delle previsioni di legge in materia, ed è nominato dall’Assemblea consortile su designazione degli Enti consorziati secondo le seguenti regole:

- 2 membri sono designati dalla Città Metropolitana di Milano;
- 1 membro è designato dal Comune di Milano;
- 2 membri sono designati dagli altri Comuni consorziati.

Tale composizione del Consiglio di Amministrazione si applica a partire dalla conclusione del mandato del Consiglio attualmente (novembre 2021) in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato tra i membri designati dal Sindaco della Città Metropolitana di Milano secondo quanto previsto nello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente, assistito dal Direttore, relaziona semestralmente all’Assemblea consortile in merito al piano di attività, al bilancio previsionale, al conto consuntivo ed alle più importanti iniziative aventi rilevanza contrattuale, ivi compresi i mutui di particolare entità e l’avvio di procedure per richiedere agli Enti consorziati quote di anticipazione necessarie per la realizzazione di progetti già finanziati.

Art. 8 – Direttore

La scelta del Direttore Generale e la revoca dello stesso è operata dal consiglio di amministrazione.

2. L’incarico di Direttore Generale è conferito con contratto a termine di durata quinquennale.
3. Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito in conformità a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli enti locali.
4. Il Direttore Generale è coadiuvato da un vice direttore, se nominato, che esercita funzioni vicarie locali e dal Comitato di Direzione, costituito in base all’articolazione territoriale dell’Agenzia, come da successivo art. 10 e art. 23 dello Statuto.

Art. 9 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è attualmente composto da tre membri nominati dall’Assemblea consortile sulla base delle indicazioni pervenute dalla Città Metropolitana di Milano e dai Comuni consorziati come di seguito indicato:

- n. 2 membri designati dalla Città Metropolitana di Milano;
- n. 1 membro designato dai Comuni consorziati.

La carica di Presidente del Collegio è stata assunta dal membro designato dai Comuni, previo assenso del Sindaco della Città Metropolitana di Milano.

Alla scadenza del mandato dell’attuale Collegio dei Revisori dei Conti, il nuovo sarà nominato con le seguenti modalità:

- n. 2 membri designati dalla Città Metropolitana di Milano;
- n. 1 membro designato dai Comuni dell’assemblea che assume la carica di Presidente, previo consenso del Sindaco della Città Metropolitana di Milano.

Art. 10 – Comitato territoriale

1. Il Comitato Territoriale ha funzione di coordinamento tra gli enti consorziati, con riguardo alle attività

dell'agenzia sui territori di riferimento. Ove richiesto, formula pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione ovvero all'assemblea consortile su materie attinenti l'operatività dell'agenzia.

2. Fermi restanti i principi generali in materia di amministrazione e controllo che governano il funzionamento delle aziende speciali consortili, il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti consorziati.

3. Per le finalità dei precedenti commi il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi priorità e piani dell'Azienda e delle relative direttive generali; a tal fine il Cda sottopone a preventivo parere del Comitato, le proposte di deliberazione di competenza dell'assemblea consortile e una relazione semestrale sull'andamento economico patrimoniale.

4. I pareri rilasciati dal Comitato Territoriale sulle seguenti materie:

- apertura/chiusura delle sedi operative nel territorio provinciale ad eccezione del territorio del comune di Milano;
- programmazione di servizi specifici delle sedi operative territoriali sopra indicate.

Qualora avessero contenuto negativo si intendono vincolanti nei termini seguenti: nel caso in cui il consiglio di amministrazione non ritenesse di adeguarsi al contenuto del parere negativo reso dal Comitato Territoriale su tali specifiche materie, dovrà sottoporre le relative questioni alla decisione dell'assemblea consortile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera r dello Statuto.

5. Il Comitato Territoriale è composto dai seguenti membri nominati dall'Assemblea consortile su designazione degli Enti consorziati secondo le seguenti regole: - 3 membri sono designati dal Sindaco della Città Metropolitana di Milano, uno dei quali assume la Presidenza del Comitato; - 2 membri sono designati per ciascuna delle aree territoriali partecipanti all'Agenzia in base alle indicazioni pervenute dai Sindaci.

6. In ogni caso non possono essere nominati membri del Comitato Territoriale gli amministratori e il direttore dell'agenzia.

7. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Comitato Territoriale può richiedere informazioni e visionare atti e documentazione relativi all'agenzia ed alla sua amministrazione; si confronta inoltre con il collegio dei revisori e con l'organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001.

8. Il Comitato Territoriale delibera con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri.

9. Il Comitato Territoriale dura in carica per un periodo non superiore a tre anni.

10. Il Comitato regola i propri lavori con apposito regolamento.

Art. 11 - Forme di consultazione degli Enti consorziati

L'Assemblea consortile può richiedere agli Enti consorziati pareri non vincolanti su determinate materie. Tali richieste di parere insieme alla necessaria documentazione devono essere trasmessi agli Enti consorziati tramite PEC.

Gli Enti consorziati devono fornire, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, riscontro all'Assemblea consortile. Gli Enti devono inoltre verificare il generale andamento dell'Agenzia nonché lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, ed economicità della gestione.

Art. 12 - Atti fondamentali

Sono atti fondamentali di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea consortile (nel rispetto di quanto stabilito al comma 8, dell'art.114 D.Lgs. 267/2000):

- a) il Piano Programma;
- b) il Bilancio di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il Conto consuntivo;
- d) il Bilancio di esercizio.

Tali atti sono trasmessi agli Enti consorziati contestualmente alla loro affissione all'Albo dell'Agenzia.

Art. 13 - Reciproci obblighi e garanzie

L'ordinamento dell'Agenzia è stabilito dalla presente Convenzione e dallo Statuto che si allega al presente atto e che saranno formalmente approvati dai competenti organi consiliari degli Enti sottoscrittori unitamente al progetto di fusione.

Art. 14 – Recesso

È facoltà degli Enti consorziati esercitare il diritto di recesso, trascorso un biennio dall'ingresso nell'Agenzia. Il recesso deve essere notificato, entro il 30 giugno di ciascun anno mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile. Il recesso esercitato entro il 30 giugno avrà effetto il 31 dicembre dell'anno in corso. Il recesso esercitato successivamente al 30 giugno avrà invece effetto il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di esercizio del diritto di recesso. Dalla comunicazione di recesso al momento di efficacia dello stesso. L'Ente recedente è tenuto al pagamento della quota annuale e non avrà diritto di voto unicamente con riguardo alle deliberazioni relative agli atti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 12 dello Statuto.